

L'emergenza Covid-19 ha messo in luce la **dipendenza** dell'Italia e dell'Unione europea **dall'estero**, anche per **prodotti salva-vita** come le mascherine chirurgiche e i guanti monouso, determinando una drammatica ricerca, da parte di privati e amministrazioni pubbliche, di imprese estere in grado di soddisfare ordinativi di milioni di prodotti. Le produzioni nazionali, sempre meno competitive, hanno lasciato spazio agli acquisti da Paesi esteri, Cina soprattutto, e questo ha evidenziato l'assenza sia di programmazione in settori strategici che di piani alternativi, finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza per acquisti di beni per cui siamo dipendenti da Paesi esteri. In piena emergenza sanitaria si è assistito a **importazioni massicce** di tali prodotti da Paesi extra-Ue, ma i controlli svolti alla Dogana hanno evidenziato anche diffuse irregolarità e significative violazioni della normativa doganale.

Allo scopo di individuare con chiarezza i servizi ospedalieri e sanitari che hanno diritto all'importazione senza dazi e IVA, l'AD ha istituito un **Albo** degli enti e delle organizzazioni beneficiarie della franchigia per l'**importazione** delle merci sanitarie, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica causata dal Covid-19 (**mascherine, guanti, protezioni e respiratori**). Soltanto gli iscritti in tale Albo possono usufruire dell'esenzione dei dazi e dell'IVA per i prodotti importati. L'AD, inoltre, ha attivato sul proprio portale un **servizio** che consente di **prenotare** in anticipo le operazioni di **sdoganamento**.

Le istruzioni da seguire per avvalersi di tali strumenti sono contenute nella Circ. AD 9 luglio 2020 n. 19.

L'importazione di merci emergenziali e l'intervento della Commissione europea

Il flusso di operazioni doganali aventi a oggetto l'introduzione in territorio europeo di tali prodotti è ormai ininterrotto dal mese di marzo. Dai dati offerti dall'AD si stima che, dall'inizio della pandemia, il numero di mascherine chirurgiche importate in Italia superi ormai il miliardo di unità.

Per agevolare tali operazioni e per assicurare l'esenzione di dazi doganali e IVA agli operatori interessati, i Paesi Ue maggiormente coinvolti dall'emergenza sono ricorsi a **misure straordinarie e temporanee**, in attesa di un pronunciamento della Commissione europea.

Il regime delle **franchigie doganali**, infatti, è di **competenza** esclusiva unionale. L'art. 76 Reg. CE 1186/2009 subordina la concessione di una franchigia doganale all'adozione di una decisione della Commissione, prevedendo la possibilità di sospendere i dazi all'importazione solo nelle ipotesi e per gli scopi previsti nel medesimo regolamento. In particolare, l'art. 74 autorizza gli Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o le unità di pronto soccorso a importare in franchigia dai dazi i beni destinati gratuitamente alle vittime, previa autorizzazione delle competenti Autorità doganali.

Analoga possibilità è prevista in relazione all'IVA all'importazione, che può essere momentaneamente sospesa alle stesse condizioni e per le medesime finalità (art. 1 Dir. 2009/132/UE).

La Commissione Ue si è pronunciata circa le misure da intraprendere per le importazioni delle merci emergenziali durante la pandemia con la Decis. CE 3 aprile 2020 2020/491/CE.

L'attuazione della decisione in Italia

In attesa di tale decisione, l'AD con le Determinazioni AD 27 marzo 2020 n. 101115 e 3 aprile 2020 n. 107042, ha **sospeso dal** 30 gennaio al 31 luglio 2020 (dunque con efficacia retroattiva rispetto alla data di pubblicazione dei provvedimenti) l'applicazione dei **dazi e dell'IVA** per i prodotti sanitari emergenziali, precisando che tale agevolazione si deve applicare unicamente alle merci destinate alla distribuzione gratuita a favore delle persone colpite da Covid-19 o esposte al rischio di contagio nonché a favore di coloro che sono impegnati nella gestione della crisi sanitaria.

Le merci ammesse in esenzione sono state indicate in un **elenco** fornito dalla Commissione e sono integrabili dalle Autorità doganali secondo le diverse esigenze nazionali.

Fino all'emissione della Circolare in commento, l'AD ha subordinato la concessione della franchigia alla presentazione, all'atto dello sdoganamento, di un'**autocertificazione** sottoscritta dal reale destinatario finale della merce, attestante l'appartenenza a una delle categorie autorizzate all'importazione e la destinazione per le finalità indicate.

Al fine di consentire l'applicazione della franchigia ai soggetti aventi titolo, laddove l'importatore agisca su mandato e per conto del reale soggetto beneficiario, per le merci importate può essere emessa fattura senza applicazione dell'IVA (Circ. AE 6 maggio 2020 n. 11/E).

Per ciò che attiene alle procedure di sdoganamento, con l'ordinanza 28 marzo 2020 n. 6, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha disposto l'attuazione di una procedura di **“svincolo diretto”** per l'importazione dei dispositivi di protezione individuali.

I contenuti della Circ. AD 9 luglio 2020 n. 19

In ottemperanza delle disposizioni contenute nella Decis. CE 3 aprile 2020 2020/491/CE, che chiede la massima trasparenza per fruire della concessione delle agevolazioni in ambito doganale e IVA, l'AD dallo scorso 30 giugno ha messo a disposizione degli operatori un apposito *form* sul proprio portale (PUDM) dove è possibile trasmettere la **richiesta di iscrizione all'albo dei beneficiari** delle importazioni in franchigia (la c.d. **“white list”**).

Le **categorie ammesse** all'albo sono le seguenti:

- ente/organizzazione pubblico/a o di diritto pubblico;
- servizio ospedaliero o sanitario del SSN;
- servizio ospedaliero o sanitario convenzionato con SSN;
- organizzazione/associazione caritativa o filantropica;
- attività di primo intervento o di pronto soccorso.

Dopo aver inserito i dati relativi al soggetto per il quale si chiede la registrazione, l'AD fornisce delle credenziali che consentono di monitorare lo stato della domanda. Coloro che hanno già usufruito, tra marzo e luglio 2020, delle importazioni delle merci emergenziali in franchigia possono essere **inseriti d'ufficio** nell'albo, anche qualora omettessero di presentare la domanda di iscrizione.

In entrambi i casi, è prevista un'attività istruttoria da parte dell'Ufficio doganale competente, volta alla **verifica delle condizioni** previste dalla Commissione Ue per poter essere inseriti nell'albo. Tali controlli sono effettuati con il supporto della Direzione Antifrode. La mancanza o la successiva perdita di tali requisiti determina la **revoca** dell'iscrizione all'Albo.

Dopo la validazione della domanda, per i soggetti inseriti nella white list è possibile accedere al

servizio di gestione delle importazioni, disponibile sempre sul PUDM, il quale permette di prenotare lo sdoganamento delle merci in anticipo di diversi giorni. Per ogni operazione che si intende compiere è necessario indicare le tipologie e l'esatto quantitativo delle merci da importare.

Dal prossimo 20 luglio saranno attivi i **controlli automatici** in fase di sdoganamento: il sistema dell'AD utilizzerà il procedimento informatico che incrocia i dati provenienti dall'Albo, le generalità fornite dall'importatore e la presenza di una prenotazione inserita in precedenza. In caso di incongruenza di uno degli elementi citati, la dichiarazione doganale sarà destinata a nuovi controlli secondo le procedure consuete.

Circ. AD 9 luglio 2020 n. 19

Utente: ARMELLA SARA
mementopiu.it - 16.07.2020

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.